



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 231

del 03/12/2021

OGGETTO: **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022**

L'anno 2021 il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 16:15, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco		X
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore		X
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TERRENI GIULIA	Assessore	X	
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/04/2021, recante “*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) – Approvazione regolamento*”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28/04/2021, di approvazione di tariffe e scadenze versamenti del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) anno 2021;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;



CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 826, della Legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 50,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 827 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 1,20 euro/mq;
- ai sensi del comma 831 del medesimo articolo, la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i comuni oltre i 20.000 abitanti, è di 1,00 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con l'importo minimo non inferiore ad 800,00 euro;

DATO ATTO che il citato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria prevede la suddivisione delle strade e delle aree pubbliche cittadine in tre categorie per le occupazioni di suolo pubblico, ed in due categorie per le esposizioni pubblicitarie, in base alla loro importanza, centralità, intensità abitativa e strategicità (allegati "A" e "B" del Regolamento), e individua le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie (allegato "E" del Regolamento);

VISTO che la tariffa ordinaria è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata, applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio Comunale, nell'approvare il regolamento sopra citato, di disciplina del canone unico, ha espresso indirizzo in merito all'obiettivo di garantire un gettito in linea con gli equilibri di bilancio, basati su una previsione di entrata da canone unico corrispondente alla somma delle entrate dei precedenti prelievi sostituiti dal canone unico;

VISTO l'art. 1, c. 831-bis, della L. 160/19, inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che *"Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."*;

DATO ATTO che l'introduzione della norma sopra citata comporta una perdita di gettito rilevante per l'Ente, che si ritiene di compensare, seppur in parte, nell'ambito della presente manovra tariffaria;

DATO ATTO che l'Ente, nel definire le tariffe Canone patrimoniale di concessione,



autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), è chiamato a valutare e contemperare i seguenti aspetti:

- esigenze di bilancio per l'anno 2022 in relazione agli obiettivi dell'ente di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità;
- pressione fiscale derivante dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) a carico dei contribuenti, tenuto anche conto della manovra fiscale complessiva adottata da parte dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe ordinarie per le tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria elencate nell'allegato "E" del Regolamento sopra citato, tenendo in considerazione gli aspetti sopra richiamati;

VISTO l'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono determinate le tariffe da applicare alle varie fattispecie per l'anno 2022;

VISTO l'art. 41 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che stabilisce che, per gli anni successivi all'anno di rilascio della concessione o autorizzazione, la scadenza di pagamento del canone è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che è in corso la gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni e del servizio di affissione dei manifesti per il periodo 2022-2026, e che, nelle more dell'espletamento della gara suddetta, risulta necessario provvedere a stabilire una scadenza di pagamento 2022 posticipata per la relativa entrata;

RITENUTO opportuno, in considerazione delle esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio, stabilire le scadenze di pagamento del Canone Unico anno 2022 come di seguito:

- Occupazioni suolo pubblico, pagamento in unica soluzione: scadenza 31/05/2022;
- Occupazioni suolo pubblico, pagamento in 4 rate per importi > € 250,00: scadenze 31/05/2022 – 31/07/2022 - 30/09/2022 - 30/11/2022;
- Esposizioni pubblicitarie, pagamento in unica soluzione: scadenza 30/06/2022;
- Esposizioni pubblicitarie, pagamento in 4 rate per importi > € 1.500,00: scadenze 30/06/2022 – 31/08/2022 - 31/10/2022 - 31/12/2022;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare degli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia



delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- alla data odierna, non è ancora intervenuto alcun differimento del termine sopra previsto, per cui il termine ultimo di approvazione della manovra tariffaria per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) risulta fissato nel 31/12/2021;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/02/2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA



per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2022, come riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. stabilire le scadenze di pagamento del Canone Unico anno 2022 come di seguito:
 - Occupazioni suolo pubblico, pagamento in unica soluzione: scadenza 31/05/2022;
 - Occupazioni suolo pubblico, pagamento in 4 rate per importi > € 250,00: scadenze 31/05/2022 – 31/07/2022 - 30/09/2022 - 30/11/2022;
 - Esposizioni pubblicitarie, pagamento in unica soluzione: scadenza 30/06/2022;
 - Esposizioni pubblicitarie, pagamento in 4 rate per importi > € 1.500,00: scadenze 30/06/2022 – 31/08/2022 - 31/10/2022 - 31/12/2022;
3. provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/00 (TUEL);
4. dare atto che le tariffe di cui al punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2022, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Quindi la GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità e urgenza di provvedere alla tariffazione del canone in oggetto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

